



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

all'udienza in camera di consiglio del 3.12.2009 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

, nato a () il 20.10.1977, fin. sc., elettivamente domiciliato presso il Comando Gruppo Pronto impiego G.d.F. Palermo, contumace – assistito e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, di fiducia, presente;

IMPUTATO DI

Insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. 81 cpv., 189 co.2, 190 n.2 c.p.m.p.), per avere nella sua qualità di Finanziere scelto della G.d.F., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso il prestigio l'onore e la dignità del Comandante del Reparto p.t., Mar. A. , in sua presenza dicendogli: ' che fai mni minacci che mi vieni a trovare? Stai attento che ho già chiamato l'Avvocato e comunque puoi venire anche adesso tanto io me ne sto andando dalla casermetta, puoi venire subito tanto non mi trovi", rispondendo alla domanda volta a sapere dove fosse andato, rivoltagli dal predetto : "a te cosa te ne frega"; ed infine, rispondendo al superiore che stava bussando alla porta: ""ma chi cazzo è che rompe i ciglioni, cosa vuoi?";

In Gela il 25 ed il 26 aprile 2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al termine delle indagini preliminari, il P.M. trasmetteva a questo G.I.P. gli atti del presente procedimento con richiesta di rinvio a giudizio.

All'udienza, il Giudice, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, le ha dapprima interpellate su eventuali eccezioni e poi le ha invitate a illustrare le proprie conclusioni.

Il p.m. ha chiesto l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio.

Data sentenza:

3 dicembre 2009

Data deposito:

10.7. DIC. 2009

Estensore:

Dr. Gaetano

CARLIZZI

addi,

inviato estratto esecutivo a:

Procura Militare di Napoli

addi,

redatta scheda casellario

Campione penale

art.

Impugnazioni

proposte da:

La difesa ha chiesto l'emanazione di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Dichiarata chiusa la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio, per pronunciare la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accusa, che si fonda su c.n.r. del 2.5.09 e sull'attività di indagine successivamente svolta, assume – in sostanza – che l'imputato, in distinti contesti spazio-temporali avrebbe proferito le seguenti espressioni all'indirizzo del superiore mar.

a) “ che fai mi minacci che mi vieni a trovare? Stai attento che ho già chiamato l'Avvocato e comunque puoi venire anche adesso tanto io me ne sto andando dalla casermetta, puoi venire subito tanto non mi trovi”;

b) “a te cosa te ne frega”;

c) “ma chi cazzo è che rompe i coglioni, cosa vuoi?”.

Secondo l'accusa, tali condotte integrerebbero il reato di Insubordinazione con ingiuria aggravata continuata.

Tale ipotesi è risultata confermata solo sotto il profilo probatorio, mentre non è condivisibile sotto il profilo della qualificazione normativa.

Sotto il primo profilo, che l'imputato proferì le frasi di cui all'imputazione all'indirizzo della p.o. è stato confermato da diverse fonti probatorie ed è sostanzialmente incontestato anche dalla difesa.

In particolare, è emerso che, a causa di una situazione di attrito che si era venuta a creare con la persona offesa, comandante della Sezione operativa pronto impiego di Gela di cui l'imputato faceva parte, questi reagì in malo modo nei suoi confronti, nel corso di una missione di servizio disposta per il periodo 19.4.09-24.4.09 a Siracusa, poi prolungata per l'imputato fino al 25.4.09. In particolare, è emerso che, dopo essere stato comandato per il 25.4.09 con turno di servizio 13:00-19:00, l'imputato, dopo aver intrapreso il servizio nonostante avesse manifestato intenzioni contrarie, si recò al pronto soccorso per farsi ricoverare e, venuto a sapere che la persona offesa aveva intenzione di andarlo a trovare proferì, nel corso di una comunicazione telefonica con quest'ultima, le frasi indicate sub a).



Inoltre, nel pomeriggio dello stesso giorno, avendo la persona offesa constatato la presenza dell'imputato in caserma, gli chiese dove fosse stato e si sentì rispondere, alla presenza di altri militari, con la frase indicata sub b).

La mattina del giorno successivo, infine, essendosi la persona offesa recata presso l'alloggio dell'imputato e avendo bussato alla porta senza annunciarsi, si sentì rispondere con la frase indicata sub c), anche in tal caso alla presenza di alcuni militari.

Alla luce di tutto ciò, può ritenersi provato che l'imputato proferì effettivamente ~~proferì~~ le parole dell'imputazione.

Senonché, diverso discorso vale sul piano qualificatorio. In effetti, è vero che i modi usati dall'imputato si presentano di una tale insolenza e, nel caso c), rozzezza che riesce difficile credere che essi siano stati usati da un appartenente alla G.d.F., cioè a un corpo dai cui membri, proprio in quanto dotati di armi e di poteri coattivi, ci si aspetta capacità straordinarie di misura e rigore. Ma è pur vero che reazioni provocatorie e aggressive come quelle tenute dall'imputato (che non potrebbe ritenersi deontologicamente giustificato neppure se avesse subito soprusi, peraltro non risultati, dalla persona offesa, dato che in tal caso gli unici rimedi tollerabili sarebbero quelli del ricorso gerarchico o della denuncia all'A.G.) si tengono a ridosso dei limiti che separano la scostumatezza dalla rilevanza penale. In particolare, per quanto riguarda le espressioni indicate sub a), prospettare a un superiore, che si è limitato ad annunciare la sua visita a un militare ricoverato la possibilità di rivolgersi a un avvocato costituisce un affronto inidoneo a ledere la sua dignità, giacché privo di ogni riferimento alle qualità personali del superiore stesso.

Per quanto riguarda le espressioni indicate sub b), esse sono oramai invalse come intercalari nell'uso comune, tanto da rivelare semplicemente una ruvidità gratuita, ma non quella capacità infamante richiesta ai fini del diritto penale.

Per quanto riguarda, infine, le espressioni indicate sub c), che sono le più inquietanti, in quanto rivolte all'indirizzo di una persona che aveva semplicemente bussato alla porta e di cui è risultato con certezza che l'imputato non conosceva l'identità (sicché non si comprende come si



possa giustificare l'aggressività manifestata da quest'ultimo), esse per ciò stesso risultano al contempo non punibili, quanto meno ai sensi della norma sull'Insubordinazione con ingiuria o sull'Ingiuria militare. Tale ignoranza infatti, si proietta sulle eventuali ragioni di servizio o di disciplina nonché sulla qualifica militare della vittima, cioè su elementi che fondano la tipicità dei reati in esame, con conseguente difetto, quanto meno, dell'elemento soggettivo prescritto ai fini della ~~sa~~ punibilità.

P.Q.M.

Letti e applicati l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di _____ per il reato di Insubordinazione con ingiuria aggravata in rubrica ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Napoli, 3.12.09

IL CANCELLIERE MILITARE
Gen. Col. Giovanni DI PALMA



IL GIUDICE

Dr. Gaetano Carlizzi



Depositato in cancelleria

07 DIC. 2009

IL CANCELLIERE MILITARE
Gen. Col. Giovanni DI PALMA



COMUNICATO AVVISO AL P.G.M.

IL 16 DIC. 2009

IL CANCELLIERE MILITARE
Gen. Col. Giovanni DI PALMA



NON PIÙ SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE

IN DATA 19 GEN. 2010

IL CANCELLIERE MILITARE
Gen. Col. Giovanni DI PALMA

